

## RUBRICA LEGALE RELATIVA ALLE QUESTIONI ED AI PARERI RESI NEL MESE DI LUGLIO 2021

Nell'ambito dell'attività di consulenza ed assistenza espletata in favore della FNOPO e degli Ordini Territoriali nel mese di luglio 2021 possono evidenziarsi alcune questioni di maggior rilievo per la categoria.

### Parere su sospensione dall'albo per mancata vaccinazione.

È stata inoltrata allo Studio richiesta di parere inerente l'obbligo vaccinale del personale del comparto sanitario.

L'OPO che ha richiesto il parere ha posto in merito i seguenti quesiti:

- a) È lecita e/o necessaria la sospensione dall'albo professionale?*  
*b) È necessaria una ulteriore notifica da parte dell'OPO all'iscritta/o oppure è sufficiente quanto già inviato dall'Azienda Sanitaria?"*

\*\*\* \*\*

**L'art. 4 del D.L. 1.04.2021, n° 44 impone la vaccinazione gratuita anti-Covid a tutti "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali"; si precisa inoltre che "la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati", proibendo quindi in ogni caso ed ogni modo l'attività ai "soggetti obbligati" che rifiutino la vaccinazione, tranne nel caso di "accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale".** In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino anti COVID-19, l'Azienda Sanitaria Locale ne dà comunicazione al datore di lavoro ed all'Ordine Professionale di appartenenza, con la **conseguente sospensione del lavoratore dallo svolgimento di mansioni che implicano "contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2"**. In pratica:

- il datore di lavoro deve verificare se è possibile adibire il lavoratore ad altra mansione che non preveda l'esposizione al rischio (anche mansione inferiore con riconoscimento della retribuzione dovuta per le mansioni temporaneamente assegnate);
- se tale verifica dà esito negativo, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore senza retribuzione. La sospensione opera *"fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021"*; In questo modo il legislatore ha individuato una durata massima del periodo di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione che è collegata al termine del piano vaccinale che si presume non vada oltre il 31 dicembre 2021;
- in caso di omissione o differimento della vaccinazione per ragioni mediche, il datore di lavoro deve assegnare a questi lavoratori mansioni diverse, senza riduzione della retribuzione, salva l'applicazione delle regole di cui all'art. 26,

comma 2 e comma 2-bis D.L. 18/2020 (diritto al lavoro agile ove possibile, o equiparazione della sospensione al ricovero ospedaliero).

Quanto agli aspetti operativi, per poter adottare le soluzioni sopra indicate, la norma ha previsto una specifica procedura che viene gestita dall'Autorità Sanitaria (e cioè dalle ASL territorialmente competenti) unitamente agli Ordini Professionali. Proprio in considerazione degli obblighi degli Ordini si precisa, seppur sinteticamente, la procedura prevista dalla norma:

- entro il 6 aprile 2021, gli Ordini Professionali territoriali competenti avrebbero dovuto inviare alla Regione o alla Provincia Autonoma, nel cui territorio operano gli interessati, gli elenchi degli iscritti con indicazione del luogo di residenza;
- entro il 6 aprile 2021, i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali avrebbero dovuto inviare alla Regione o alla Provincia Autonoma nel cui territorio operano gli interessati, l'elenco di questi dipendenti, con l'indicazione della residenza;
- entro 10 giorni dal ricevimento delle liste, le Regioni e Province Autonome avrebbero dovuto verificare lo stato vaccinale delle persone indicate negli elenchi. Se queste persone non risultavano vaccinate oppure non risultava che avessero presentato la richiesta di vaccinazione, la Regione o la Provincia Autonoma avrebbero dovuto segnalare la posizione all'Azienda Sanitaria Territoriale del luogo di residenza;
- dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Azienda Sanitaria Locale di residenza chiede all'interessato documentazione che provi l'avvenuta vaccinazione ovvero la sua richiesta, oppure la prova delle condizioni di omissione o differimento della vaccinazione. In mancanza di questa documentazione l'Azienda Sanitaria Locale intima all'interessato un termine per la somministrazione del vaccino anti COVID-19 tramite le strutture autorizzate. Se l'interessato non provvede alla vaccinazione, l'Azienda Sanitaria Locale accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà comunicazione al datore di lavoro e all'Ordine Professionale di appartenenza. La conseguenza è la *“sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”*.

**Gli Ordini sono, dunque, obbligati a comunicare tale sospensione agli interessati.**

Un ulteriore chiarimento sull'obbligatorietà della sospensione dall'esercizio della professione e sulla procedura da adottare emerge poi da un **parere reso dal Ministero della Salute** (DGPROF 0032479-P-17.06.2021) **all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri** ove si evidenzia che *“nella Relazione illustrativa che accompagna il decreto legge di cui trattasi (n.d.r.: D.L: 44/2021) è espressamente chiarito che dall'atto di accertamento della mancata osservanza dell'obbligo vaccinale adottato dall'Azienda Sanitaria «discende ex lege la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell'attività lavorativa da parte degli operatori obbligati che svolgono mansioni che implicano necessariamente un contatto interpersonale con il paziente, l'utente o comunque il destinatario o che, qualsiasi sia la modalità dello svolgimento, comportano comunque il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2». Da ciò consegue che la*

*previsione della summenzionata sospensione derivante dalla legge è un'ipotesi di sospensione obbligatoria, per la quale la valutazione sulla gravità dei fatti presupposti viene compiuta in via preventiva dal legislatore; analogamente, è lo stesso legislatore a prevedere in via automatica la cessazione della predetta misura cautelare nel caso di ottemperanza dell'obbligo vaccinale. Pertanto, l'attività posta in capo all'Ordine dal citato comma7 consiste in un mero onere informativo, ovverosia la comunicazione all'interessato, previa presa d'atto da parte dell'Ordine medesimo, della sospensione derivante ex lege dall'atto di accertamento dell'ASL".*

\*\*\* \*\*

In conclusione così si riscontrano i quesiti posti dall'OPO Bolzano:

- a) **È legittima ed obbligatoria per legge, ex art. 4 del D.L. 44/2021, la sospensione dall'albo professionale di quella ostetrica/o che abbia rifiutato la vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 senza fornire prova delle motivazioni di omissione o differimento della vaccinazione stessa (accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestata dal medico di medicina generale).**
- b) **È necessaria una comunicazione dell'OPO all'iscritta/o di sospensione dall'attività professionale, previa delibera di presa d'atto della comunicazione dell'Azienda Sanitaria.**

Si rimanda al parere espresso.

**Parere su adempimenti dell'Ordine Professionale relativamente alla sospensione dall'albo per mancata vaccinazione delle iscritte ai sensi del D.L. 44/2021.**

È stata inoltrata richiesta di parere e relativa all'oggetto.

In particolare l'Ordine Territoriale rivolge allo Studio una serie di quesiti circa gli adempimenti dell'OPO nel caso di ricezione di comunicazioni delle ASL in merito all'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte di alcune ostetriche.

Di seguito per semplificare l'esame del parere si riportano i quesiti posti:

1. *“Nella circolare FNOPO 37/2021 si legge quanto segue: «Ricevuta la comunicazione dell'atto di accertamento dell'ASL, l'Ordine deve dare comunicazione all'iscritto dell'intervenuta adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DL 44/2021 e invitarlo tempestivamente alla vaccinazione e alla successiva necessaria comunicazione all'Ordine di avvenuto adempimento, ai fini della relativa annotazione sull'albo. L'Ordine si trova nei confronti dell'accertamento dell'ASL in una posizione di mero esecutore rispetto a provvedimento adottato da altro soggetto giuridico conseguentemente al quale deve necessariamente dar seguito e contemporaneamente deve dare comunicazione all'interessato degli effetti che dall'atto di accertamento della ASL discendono che consistono nella sospensione temporanea dall'esercizio della professione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31 dicembre 2021». Quanto scritto significa che ricevuta la comunicazione dell'ASL dobbiamo procedere alla*

sospensione e successivamente comunicarla all'iscritta senza la possibilità di convocarla e ascoltarla prima di deliberare il procedimento?

2. Dobbiamo comunicare all'ASL l'avvenuta sospensione dell'iscritta?

3. Quando comunichiamo all'iscritta la sospensione (tramite pec? Raccomandata?) le chiediamo di provvedere alla vaccinazione e successivamente possiamo deliberare la revoca della sospensione?

4. Nel caso l'iscritta abbia rifiutato l'obbligo vaccinale, in quanto in gravidanza o in allattamento, per motivi di salute e sia in possesso di documentazione del Medico di Medicina Generale, dobbiamo comunque sospenderla? E nel caso l'iscritta non sia in servizio, ma in maternità, quindi non abbia contatti con persone fragili, deve comunque essere sospesa? Infine, nel caso svolga un'altra attività non sanitaria o sia momentaneamente non occupata o sia una pensionata che non intende volgere in alcun modo attività professionale, ma sia comunque iscritta all'Ordine, anche in questi casi deve essere sospesa? Il differimento della vaccinazione prevede comunque la sospensione?

5. In allegato alla Circolare 37/2021 della FNOPO abbiamo anche ricevuto il facsimile della delibera di sospensione e della delibera di revoca della sospensione. In entrambe si può leggere quanto segue: componenti Consiglio Direttivo (presenti, nome e cognome), adotta il seguente provvedimento con voti (favorevoli, contrari, astenuti). Significa che se le componenti del Consiglio sono favorevoli alla sospensione o alla revoca della sospensione questo è quanto si delibera? Infine, se nel Consiglio la maggioranza si astenesse o fosse contraria alla sospensione, l'Ordine può evitare la sospensione? La sospensione rientra nei procedimenti disciplinari. In genere è il Consiglio Direttivo che delibera un eventuale procedimento disciplinare. In questo caso il Consiglio esegue a prescindere pur sostenendone la responsabilità oppure può agire anche in autonomia?

6. Nel facsimile della delibera di sospensione si legge inoltre «con avviso che contro il provvedimento di sospensione ex lege è ammesso unicamente ricorso amministrativo al TAR nei termini di 60 gg. dalla data di notifica». Nel caso il ricorso andasse a buon fine, l'Ordine dovrebbe farsi carico di spese legali?

7. Nel caso di colleghe dipendenti, è l'Ordine che deve sospendere o il datore di lavoro?

8. Nel caso delle libere professioniste, è l'Ordine che sospende?

9. Riguardo al demansionamento, per le dipendenti è il datore di lavoro che si accorda con l'ostetrica? Nel caso di libere professioniste, chi decide? Per le libere professioniste, lavorare da remoto (consulenze, corsi) è considerato demansionamento? Il demansionamento evita la sospensione?

10. Durante il periodo di sospensione, che durerà, per quanto attualmente sappiamo, fino al 31.12.2021, è dovuta la quota annuale di iscrizione?"

\*\*\* \*\*

Prima di passare al riscontro quesito per quesito, si ritiene di riportare quanto disposto dall'**art. 4 del D.L. 1.04.2021, n° 44** - nel testo modificato dalla legge di conversione del 28 maggio 2021, n° 76 - **che impone la vaccinazione gratuita anti-Covid a tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario:**

**“Art. 4. Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.**

*1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.*

*2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.*

*3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti.*

*4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.*

*5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.*

*6. Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo*

vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

\*\*\* \*\*

In merito ai quesiti posti dall'OPO si evidenzia quanto segue.

### **Sul quesito n° 1**

L'art. 4 del D.L. 44/2021, come visto nel testo sopra riportato, stabilisce ai commi 4, 5 e 6 che un esercente la professione sanitaria che non abbia effettuato la vaccinazione anti SARSCoV-2 venga segnalato dalla Regione e/o dalla Provincia Autonoma di residenza all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. Ricevuta la segnalazione la ASL invita il soggetto interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa, oppure ancora la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione di detta documentazione, l'Azienda Sanitaria Locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni e senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i

quali adempiere all'obbligo. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'ASL invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. Decorsi i termini per l'attestazione dell'avvenuto adempimento ed in difetto di ottemperanza all'obbligo vaccinale, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, l'ASL accerta l'inosservanza e dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro ed all'Ordine Professionale di appartenenza. **L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'Azienda Sanitaria Locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. La sospensione è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine Professionale di appartenenza.**

Dalle disposizioni normative dei citati commi dell'art. 4 del D. L. 44/2021 deriva che, **ricevuta la comunicazione da parte dell'ASL, l'OPO DEVE procedere alla sospensione comunicandola contestualmente all'iscritta.** Non si apre quindi un procedimento disciplinare nei confronti dell'ostetrica e non si dovrà, dunque, porre in essere la relativa procedura. Ne consegue come non si debba procedere a convocazione ed audizione prima della deliberazione.

Con riguardo a quanto sopra il Ministero della Salute, con parere reso in data 17.06.2021 (DGPROF 0032479-P-17.06.2021) all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri la chiarito che la sospensione prevista dall'art. 4 del D. L. 44/2021 ***“è un'ipotesi di sospensione obbligatoria, per la quale la valutazione sulla gravità dei fatti presupposti viene compiuta in via preventiva dal legislatore; analogamente, è lo stesso legislatore a prevedere in via automatica la cessazione della predetta misura cautelare nel caso di ottemperanza dell'obbligo vaccinale. Pertanto, l'attività posta in capo all'Ordine dal citato comma 7 consiste in un mero onere informativo, ovvero sia la comunicazione all'interessato, previa presa d'atto da parte dell'Ordine medesimo, della sospensione derivante ex lege dall'atto di accertamento dell'ASL”.***

Nell'ambito della comunicazione di avvenuta temporanea sospensione ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.L. 44/2021, con decorrenza immediata e fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, comunque, non oltre (allo stato) il 31 dicembre 2021, l'OPO potrà invitare l'iscritta/o a procedere tempestivamente alla vaccinazione con successiva necessaria comunicazione all'Ordine di avvenuto adempimento, ai fini della relativa annotazione sull'albo.

### **Sul quesito n° 2**

È opportuna una comunicazione alla ASL anche se tale adempimento non risulta obbligatoriamente previsto in considerazione della pubblicità dell'albo professionale dal quale si può evincere il provvedimento interdittivo dell'esercizio della professione.

### **Sul quesito n° 3**

La **comunicazione dell'avvenuta sospensione deve effettuarsi tramite pec** anche in considerazione della circostanza che, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 16 del decreto-legge 29.11.2008, n° 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n° 2) -

recentemente introdotto dalla legge 11.09.2020, n° 120 - se l'iscritta non ha la pec, oppure non l'ha comunicata all'OPO dovrebbe essere già sospesa dall'esercizio della professione. Inoltre, come già illustrato nel riscontro al quesito n° 1, sarà opportuno invitare comunque l'iscritta all'osservanza dell'obbligo di vaccinazione ed a comunicare l'avvenuta somministrazione del vaccino, anche al fine di poter deliberare a seguito della produzione di idonea certificazione al riguardo la revoca della sospensione.

#### **Sul quesito n° 4**

Nel caso in cui l'iscritta/o non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale in quanto in gravidanza o in allattamento, o comunque per motivi di salute attestati da un medico di medicina generale, l'ASL comunque dovrà adottare un atto di accertamento ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del D. L. 44/2021 con il quale determinare la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 poiché il primo comma di detta norma dispone che *“la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”*. Il differimento della vaccinazione prevede comunque la sospensione degli *“esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n° 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali”*. Ne deriva che anche nel caso in cui l'iscritta non sia in servizio, ma in maternità, probabilmente (*l'uso della forma dubitativa è d'obbligo atteso il difetto di precise indicazioni in merito nel testo legislativo*) l'ASL procederà comunque alla sospensione trattandosi di ostetrica comunque in attività, anche se momentaneamente in astensione obbligatoria dal lavoro e di conseguenza vi sarà l'onere di comunicazione da parte dell'OPO. Altrettanto probabile sarà che l'ASL non proceda alla sospensione nel caso in cui un esercente una professione sanitaria o un operatore di interesse sanitario svolga un'altra attività non sanitaria o sia momentaneamente non occupato o sia in stato di quiescenza, con conseguente assenza di oneri di comunicazione per l'Ordine.

In altre semplici parole, atteso che **in capo agli Ordini residua solo un obbligo di comunicazione di un provvedimento che ex lege assume l'ASL** e nel merito del quale l'Ordine non può entrare, occorrerà semplicemente procedere alla comunicazione delle sospensioni accertate dalle ASL, rimettendo poi alle interessate/i eventuali valutazioni ed azioni a contrasto laddove il provvedimento dell'Azienda non sia ritenuto legittimo.

#### **Sul quesito n° 5**

Nel fac-simile di delibera di sospensione e di delibera di revoca della sospensione si prevede l'indicazione dei componenti del Consiglio Direttivo favorevoli, contrari e/o astenuti (quindi secondo un *format* che è proprio di ogni deliberazione consiliare), ma ciò non significa che sussista la facoltà per l'Ordine di deliberare in modo difforme rispetto all'atto di accertamento dell'ASL (art. 4, comma 6 D.L. 44/2021: **“L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'Azienda Sanitaria Locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV”**).



Come già chiarito sopra questa specifica fattispecie di sospensione non si inquadra nell'ambito dei procedimenti disciplinari e non residua, quindi, alcun potere/facoltà in capo all'Ordine di non procedere alla **mera comunicazione** all'iscritta/o dell'avvenuta sospensione da parte della competente ASL.

#### **Sul quesito n° 6**

Nel facsimile della delibera di sospensione è stato correttamente precisato “*che contro il provvedimento di sospensione ex lege è ammesso unicamente ricorso amministrativo al T.A.R. nei termini di 60 gg. dalla data di notifica*”. Nel caso di ricorso da parte dell'iscritta/o con esito positivo per la stessa/o, l'Ordine non dovrebbe patire conseguenze economiche ben potendo finanche evitare gli oneri della costituzione in giudizio. **L'attività provvedimentale dell'Ordine infatti nella fattispecie si configura come attività dovuta e non discrezionale.** Ne consegue che gli eventuali vizi eccepiti nel ricorso avranno ad oggetto necessariamente il provvedimento dell'ASL che sarà chiamata in giudizio quale soggetto resistente. Ovviamente non si può escludere che l'iscritta/o ricorrente coinvolga nella controversia anche l'Ordine notificandogli il ricorso, l'OPO però potrà non costituirsi, oppure costituirsi eccependo la carenza di legittimazione passiva trattandosi di attività priva di elementi di discrezionali e chiedere la liquidazione delle spese processuali.

#### **Sul quesito n° 7**

Nel caso di iscritte dipendenti l'Ordine procederà alla sospensione dall'albo ed il datore di lavoro ad adibire l'ostetrica/o, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, corrispondendo il trattamento economico inerente le mansioni esercitate, mansioni che, comunque, non debbono implicare rischi di diffusione del contagio.

#### **Sul quesito n° 8**

Nel caso delle libere professioniste l'Ordine comunica la sospensione dall'albo. Ne consegue che ove la libera professionista sospesa eserciti nel periodo di sospensione incorrerà in provvedimento disciplinare ed anche nel reato di cui all'art. 348 c.p. (esercizio abusivo di professione).

#### **Sul quesito n° 9**

Per le ostetriche dipendenti è il datore di lavoro che adibisce, come visto, l'ostetrica ad altre mansioni. Nel caso di libere professioniste vale quanto già riferito in merito al quesito n° 8. Nell'eventualità in cui la vaccinazione non sia stata eseguita o comunque sia stata differita per motivi di salute, la libera professionista, ai sensi del comma 10 dell'art. 4 del D.L. 44/2021, dovrà adottare “*le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza*” del Ministro della Salute del 6 aprile 2021 emanato di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.

#### **Sul quesito n° 10**

Durante il periodo di sospensione, che allo stato avrà durata fino al 31.12.2021, è comunque dovuta la quota annuale di iscrizione.

Si rimanda al parere espresso.